



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Sede delle adunanze

Art. 3 Interpretazione di questioni particolari

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 Prima seduta del Consiglio

Art. 5 Adempimenti della prima seduta

Art. 6 Presidenza del Consiglio Comunale

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 Composizione e costituzione

Art. 8 Capigruppo

Art. 9 Conferenza dei capigruppo

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 Costituzione e composizione

Art. 11 Presidenza

Art. 12 Funzionamento delle commissioni

TITOLO V

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 Diritto di iniziativa

Art. 14 Interrogazioni

Art. 15 Mozioni

Art. 16 Diritto alla informazione

Art. 17 Partecipazione alle sedute

Art. 18 Obbligo di astensione

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 Convocazione

Art. 20 Ordine del giorno

Art. 21 Seduta deserta

Art. 22 Numero legale per la validità delle sedute

Art. 23 Validità delle deliberazioni

Art. 24 Svolgimento delle sedute

Art. 25 Discussione delle proposte e disciplina degli interventi

Art. 26 Durata degli interventi

Art. 27 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 28 Fatto personale

Art. 29 Dichiarazione di voto

Art. 30 Pubblicità e segretezza delle sedute

Art. 31 Votazione

Art. 32 Votazione segreta

Art. 33 Verbale dell'adunanza

Art. 34 Comportamento del pubblico

Art. 35 Registrazione e diffusione delle sedute consiliari

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Modifiche e sostituzioni al regolamento

Art. 37 Entrata in vigore e norma di rinvio

Titolo I **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la modalità di convocazione e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti Locali e dallo Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Comunale.
3. I lavori del Consiglio comunale, in un'ottica di buon andamento, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si informano ai principi di legalità, di prevalenza della sostanza sulla forma, della semplificazione delle attività, dello snellimento delle procedure, privilegiando il ricorso alle moderne tecnologie ed ai mezzi di comunicazione e verbalizzazione degli atti a disposizione dell'ente e, in particolare, a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, alla normativa dettata in tema di albo pretorio on line e di trasparenza.

Art. 2
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, in una sala appositamente predisposta nella sede comunale. Per particolari ragioni le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3
Interpretazione di questioni particolari

1. Qualora nel corso delle sedute si presentassero situazioni, questioni o materie che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Sindaco ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Comunale.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'avviso di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale è comunicato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con le modalità di cui al successivo art. 19.

Art. 5
Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, si prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione degli Assessori membri della Giunta Comunale.

Art. 6
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni di presidenza sono svolte dal vice Sindaco, se consigliere comunale. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano presente in aula seguendo l'ordine dei medesimi. Il consigliere anziano è individuato a norma delle disposizioni vigenti.
2. Il Presidente decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle prerogative del consiglio e dei suoi componenti.

In particolare il Presidente:

- a) dirige e modera le discussioni, accorda la facoltà di parola, assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine della votazione, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo del personale di Polizia Locale ivi assegnato.

Titolo III **GRUPPI CONSILIARI**

Art. 7 *Composizione e costituzione*

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, a prescindere dal numero. L'adesione ad un gruppo consiliare è demandata alla libera scelta di ciascun Consigliere che può essere modificata nel corso del mandato.
2. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al Sindaco, all'insediamento del Consiglio, i nominativi dei componenti.
3. I Consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare ne danno comunicazione scritta al Sindaco, indicando se intendano aderire ad un gruppo già costituito, ovvero dare vita ad un nuovo gruppo. In quest'ultimo caso dovranno utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.
4. I Consiglieri, che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo, si intendono appartenenti al gruppo consiliare per cui sono stati eletti, salvo diversa disposizione dell'interessato entro tre giorni dalla convalida.

Art. 8 *Capigruppo*

1. I gruppi consiliari comunicano, nella seduta di insediamento, il nome del capogruppo. Nelle more della designazione o in caso di mancata nomina, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 9 *Conferenza dei Capigruppo*

1. La Conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco ed è composta da tutti i capigruppo consiliari. I Capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro Consigliere del gruppo anche delegato informalmente.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute partecipano di regola gli Assessori e, se richiesto, il Segretario Comunale.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata prima della riunione del Consiglio Comunale e ogni qual volta il Sindaco lo ritenga utile e necessario per la programmazione dei lavori, per

la predisposizione del calendario delle sessioni del Consiglio, nonchè per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di particolari materie che richiedano una preventiva discussione.

4. La convocazione avviene per iscritto almeno tre giorni prima con allegato l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza può avvenire con anticipo di almeno 24 ore.

Titolo IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni consultive, costituite da membri anche esterni. La delibera consiliare di istituzione, con l'elezione dei commissari, stabilisce scopi, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento e frequenza delle relazioni al Consiglio.
2. Ad ogni gruppo presente in Consiglio Comunale viene assicurata la partecipazione in tutte le commissioni.
3. Le commissioni sono costituite da Consiglieri Comunali o da membri esterni nominati dal Consiglio, con votazione palese, su conforme indicazione dei gruppi consiliari.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione dei componenti delle commissioni, il Consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.

Art. 11

Presidenza

1. La Commissione, nel corso della prima seduta, elegge con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti il presidente e il vice presidente che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento temporaneo o assenza.
2. L'elezione del presidente e del vice presidente avviene nella prima riunione della commissione che è convocata dal Sindaco entro 20 giorni dall'esecutività della delibera di costituzione, ed è presieduta dal componente più anziano di età.
3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il componente proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
4. Su richiesta scritta di 1/3 dei componenti, il presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 12
Funzionamento delle commissioni

1. La riunione delle commissioni è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche; il presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle persone o quando la pubblicità dell'adunanza può creare grave documento agli interessi della Comunità.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno due giorni prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione per la consultazione.
4. Il Sindaco e/o un suo delegato può partecipare, previo avviso al presidente, con facoltà di relazione e di intervento, alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e alle riunioni di tutte le commissioni, ma senza diritto di voto.
5. Il presidente può richiedere, con istanza motivata indirizzata al Sindaco, la partecipazione alle sedute delle Commissioni di funzionari comunali, amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende partecipate dal Comune.
6. Qualora ne ravvisino la necessità, le commissioni possono procedere all'audizione e consultazione di soggetti esterni, uffici, organismi enti o associazioni.
7. Le commissioni relazionano al Consiglio Comunale le risultanze dei lavori e le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso Consiglio al momento della costituzione della commissione.
8. Il Consiglio Comunale procede all'esame della relazione nella prima seduta utile.

Titolo V
CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13
Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, i Consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
 - b) presentare interrogazioni e mozioni;
 - c) presentare la mozione di sfiducia;
 - d) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 14
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda presentata in forma scritta e rivolta al Sindaco per acquisire informazioni, spiegazioni e chiarimenti in ordine ad un determinato fatto o per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco e la Giunta abbiano adottato o intendano adottare in relazione a uno specifico argomento.
2. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato – ad ogni effetto – il primo firmatario che ha facoltà di illustrare l'interrogazione per un tempo non superiore a cinque (5) minuti; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari.
3. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendano ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto.
4. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.
5. A tali interrogazioni risponde verbalmente o per iscritto il Sindaco o un Assessore, alla presenza dell'interrogante.
6. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque (5) minuti.
7. Uno dei Consiglieri interroganti può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque (5) minuti.
8. Gli altri Consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
9. La risposta scritta deve essere fornita dal Sindaco e/o da un Assessore entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta.
10. Il Sindaco può, a sua discrezione, disporre che distinte interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati siano svolte congiuntamente.

Art. 15
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, volto a promuovere una discussione e un pronunciamento del Consiglio su questioni di particolare rilevanza, impegnando il Sindaco e la Giunta ad assumere iniziative in ambiti di competenza comunale, ovvero a promuovere una deliberazione del Consiglio su un particolare argomento.
2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque (5) mi-

nuti. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a cinque (5) minuti, ciascun Consigliere per una sola volta. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non superiore a cinque (5) minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per la dichiarazione di voto.

4. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione, eventualmente emendata, viene sottoposta a votazione.
5. La mozione può sempre essere ritirata.
6. In caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale le mozioni rivestono la forma di deliberazione.
7. Le mozioni, di norma, sono votate nel loro complesso per appello nominale o per alzata di mano, salvo i casi disciplinati dall'art. 31, comma 2 del presente Regolamento. E' approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16
Diritto alla informazione

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nonché dalle società partecipate e/o controllate, le informazioni e la documentazione in loro possesso.
2. Per le stesse finalità i Consiglieri hanno accesso alla consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di Consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti dalle norme vigenti.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Sindaco. Il rilascio delle copie degli atti avviene entro quindici giorni dalla richiesta.
6. Il Segretario Comunale, qualora ravvisi la sussistenza di divieti o impedimenti alla visione e al rilascio degli atti richiesti, informa il consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale devono essere illustrati i motivi che non consentono l'accesso.

Art. 17
Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui è componente, giustificando le eventuali assenze al Sindaco, per iscritto prima della seduta consiliare o mediante comunicazione scritta motivata fatta al Consiglio tramite il proprio capogruppo.

2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 18
Obbligo di astensione

1. Nell'ipotesi in cui un argomento previsto all'ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso Consigliere, quest'ultimo deve astenersi, allontanandosi dall'aula, non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione.
2. Il divieto, di cui al precedente comma, comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini.

Titolo VI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco con le modalità previste dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. La convocazione è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza abbia carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tenga in prima o seconda convocazione.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, di norma, è comunicato ai Consiglieri mediante l'utilizzo di sistemi digitali di comunicazione (posta elettronica/p.e.certificata). In tal caso si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.
In casi eccezionali e su richiesta scritta dei destinatari, la convocazione può avvenire per posta raccomandata a/r o per mezzo di dipendente comunale.

Art. 20
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.
2. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali.
4. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 21
Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 22
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune più il Sindaco, salvo non sia previsto dalla legge o dallo Statuto un quorum più elevato per la validità delle deliberazioni; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Qualora nel corso della seduta il Sindaco accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di Consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro sessanta minuti dalla sospensione, il Sindaco chiude la seduta e la rinvia ad altra data.
3. Per la trattazione dei seguenti argomenti, è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione:
 - ✓ Bilancio preventivo e rendiconto;
 - ✓ Piano di Governo del territorio;
 - ✓ Programma triennale opere pubbliche e biennale di acquisto di servizi e forniture;
 - ✓ Istituzione e ordinamento dei tributi;
 - ✓ Regolamenti;
 - ✓ Istituzione delle commissioni;
 - ✓ Accordi intercomunali;
 - ✓ Piano diritto allo studio.

Art. 23
Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

3. I Consiglieri che nella votazione esprimono la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.
4. Per le deliberazioni di nomina che riguardano la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

Art. 24

Svolgimento delle sedute

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta che inizia, di norma, con l'approvazione dei verbali della seduta precedente.
2. Si procede, successivamente, con l'esame degli argomenti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono scritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.
3. Il Sindaco può disporre, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, sentiti i capigruppo, la sospensione della seduta; il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta di un capogruppo.
4. Ove il consiglio non abbia, per qualsiasi causa, ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco o su richiesta dei capigruppo; di esso viene dato formale avviso solo ai Consiglieri assenti, almeno ventiquattr'ore (24) ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 19.
5. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi dei punti precedenti, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 25

Discussione delle proposte e disciplina degli interventi

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, ovvero del Consigliere proponente.
2. Dopo la relazione, il Sindaco apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri che richiedono di intervenire.
3. Il Sindaco mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige lo svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi non pertinenti rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio. Può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame o non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami.
4. Al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento e per l'osservanza dei termini di durata degli interventi.
5. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio Comunale in particolare quando sono in discussione argomenti che ricadono sotto la loro delega.

6. Il Sindaco può autorizzare funzionari comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione.
7. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Sindaco mette in votazione la proposta e proclama l'esito della votazione.

Art. 26

Durata degli interventi

1. I Consiglieri ed i componenti della Giunta, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parlano dal proprio posto rivolgendosi sempre al Consiglio attenendosi all'argomento in discussione.
2. Il relatore illustra l'argomento per non più di dieci (10) minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Sindaco per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli Consiglieri per un tempo non superiore a dieci (10) minuti. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti. I suddetti termini sono raddoppiati per la trattazione dei seguenti argomenti:
 - A) Statuto Comunale e Regolamenti;
 - B) Approvazione bilancio di previsione, assestamento e rendiconto di gestione;
 - C) Strumenti di programmazione urbanistica e loro varianti.
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, il Sindaco, sentiti i capigruppo, può prevedere deroghe alla durata degli interventi.

Art. 27

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima dell'inizio della discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale ciascun Consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata per la quale l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata per cui la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 28

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo e il Sindaco decide se il fatto sussista. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Possono rispondere unicamente i Consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di tre minuti.

Art. 29
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a due minuti.
2. Qualora un Consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo, ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di due minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 30
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone. In tali casi il Sindaco deve disporre la segretazione della seduta all'inizio della discussione; possono restare in aula solamente i Consiglieri ed il Segretario Comunale vincolati al segreto d'ufficio.
2. Nei casi di cui sopra è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito. La registrazione viene custodita riservatamente dal Segretario Comunale.

Art. 31
Votazione

1. I Consiglieri votano, di norma, per alzata di mano o per appello nominale a discrezione del Sindaco. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando è previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le deliberazioni concernenti l'apprezzamento e la valutazione delle persone avvengono a scrutinio segreto, ad esclusione di quelle concernenti le nomine e le designazioni che avvengono con voto palese.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In conformità a quanto già disposto al precedente articolo 23, coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano fra i presenti ma non fra i votanti.

Art. 32
Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede o altro sistema che assicuri l'anonimato. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.
2. A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il Segretario Comunale, coadiuvato da due scrutatori scelti dal Sindaco prima delle operazioni di voto. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Il risultato del voto viene comunicato al Consiglio dal Sindaco.

Art. 33
Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 ed all'art. 35 comma 8, è l'atto pubblico redatto dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce, che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal Consiglio.
2. Il verbale consiste nel resoconto sommario dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei Consiglieri presenti, i voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese o segreta della votazione.
3. Degli interventi e delle dichiarazioni espressi dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati a verbale solo i punti essenziali.
4. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.
5. Ogni Consigliere ha diritto di documentare le proprie dichiarazioni. In tal caso l'interessato dovrà presentare per iscritto al Segretario Comunale il testo della dichiarazione da inserire a verbale
6. Il verbale è firmato dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
7. Nel caso in cui, per la documentazione dei lavori così come previsto al successivo art. 35 comma 8, il Consiglio comunale si avvalga di sistemi di registrazione audio e/o video, la registrazione medesima costituisce ad ogni effetto di legge documento originale ai sensi dell'art. 23 ter del D.Lgs. 82/2005.

Art. 34
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso circa le opinioni espresse dai Consiglieri o circa le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo o atteggiamento che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso o pregiudizio alla libera manifestazione di volontà dei Consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala consiliare spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'intervento della Polizia Locale. La forza pubblica può intervenire nell'aula solo su richiesta del Sindaco o dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Qualora una o più persone che assistono alla seduta impediscano il corretto svolgimento dei lavori consiliari, il Sindaco, dopo averle diffidate verbalmente, ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Sindaco, si verifichino disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Sindaco dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Sindaco, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta la seduta, avvertendo i Consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

Art. 35

Registrazione e diffusione delle sedute consiliari

1. Il Comune di Gorla Minore, laddove intenda perseguire finalità di trasparenza e pubblicità ulteriori a quelle previste dal precedente art. 33, disciplina con il presente articolo l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute consiliari; può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da altri soggetti autorizzati, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, alla diffusione in streaming (in tempo reale) e alla successiva pubblicazione delle sedute sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Il Sindaco, o un suo delegato, è l'autorità competente a disciplinare le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Può ordinare la sospensione temporanea e l'interruzione delle riprese video in caso di disordini in aula e in caso di violazione delle norme stabilite dal presente articolo;
3. I soggetti terzi esterni all'Ente, che – per motivi di cronaca e/o informazione – vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio, dovranno comunicare la propria presenza al Presidente del Consiglio Comunale, nella quale dovranno essere indicati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguita;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).Il Sindaco, preso atto della richiesta, comunica le modalità operative per svolgere le riprese audio-video.
Resta fermo l'obbligo, per il soggetto richiedente, di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa vigente in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, le riprese audio-video potranno riguardare i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano ai lavori del Consiglio Comunale, ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire preventiva informazione dell'esistenza di videocamere e della trasmissione/pubblicazione delle immagini.
7. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale sul sito istituzionale del Comune per un tempo di norma non superiore a 10 anni.
8. Qualora la tecnologia a disposizione dell'amministrazione lo consenta, la registrazione audio e/o video delle sedute consiliari, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a garantire la fedeltà della registrazione e la conservazione nel tempo, costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale. Nelle delibere o negli atti redatti a cura dell'ufficio segreteria, il verbale ufficiale della discussione viene succintamente riassunto, rimanendo il documento originale della registrazione a disposizione di quanti ne facciano legittimamente richiesta.
9. Le riprese vengono conservate in formato digitale nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al codice dell'amministrazione digitale in materia di archivio informatico.
10. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di Gorla Minore o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'Amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale www.comune.gorlaminore.va.it
Il soggetto autorizzato non può in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere.

Titolo VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36

Modifiche e sostituzioni al regolamento

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

Art. 37

Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga integralmente il Regolamento del Consiglio Comunale in essere, entrerà in vigore successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione, esperita la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni a norma di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti Locali ed allo Statuto Comunale.